

## Su alcuni casi di collisione tra pontefice massimo e sacerdoti-magistrati

1. Il presente articolo intende trattare il tema della collisione tra poteri sacrali e poteri magistratuali, argomento di cui le fonti forniscono interessanti testimonianze. In un noto lavoro<sup>1</sup>, Bleicken ha per primo affrontato in tutta la sua complessità il problema dei rapporti tra magistrature e sacerdoti, entrando nel vivo di una tematica occasionalmente dibattuta fin dagli inizi del secolo scorso. L'insigne studioso, pur sostenendo che vi fosse una sostanziale differenza tra la sfera civile e quella religiosa, ammetteva che in alcune circostanze potesse esservi un'interrelazione<sup>2</sup>. Lo testimoniavano, a suo avviso, i numerosi casi in cui un sacerdote era investito di una carica magistratuale, ma soprattutto la nota norma che vietava al *rex sacrorum* di cumulare tale incarico con quello di magistrato<sup>3</sup>. La regola, evidentemente, consentiva ad un'autorità religiosa di ricoprire anche una carica civile, forse sulla scia di una tradizione che aveva sempre considerato il *rex* sia magistrato che sacerdote. La connessione tra le due sfere, tuttavia, non di rado poteva trasformarsi appunto in collisione; qualora il magistrato non rispettasse gli *auspicia* e i segni celesti entrava inevitabilmente in conflitto col potere sacrale, così come poteva verificarsi che il pontefice massimo, approfittando dei poteri conferitigli dalla sua alta carica sacerdotale, imponesse degli obblighi o dei divieti ai sacerdoti a lui sottoposti unicamente per motivi personali, spingendosi al di là dei limiti propri della sua funzione. Era possibile ancora che il sacerdote-magistrato sfruttasse le opportunità offerte dal suo incarico religioso per perseguire ambizioni politiche. In tal caso veniva chiamato a rispondere di fronte alla massima autorità religiosa che spesso gli comminava una sanzione disciplinare: mai, tuttavia – precisa Bleicken – avrebbe potuto punirlo per aver cumulato il suo compito religioso con quello pubblico.

Com'è noto, il problema dei rapporti tra magistrature e sacerdoti ha origini lontane. Già il Mommsen si era pronunciato sull'argomento sostenendo la netta separazione tra le due sfere, rilevando, fra l'altro, come il pontificato, lungi dal presentare punti di contatto con l'ambito magistratuale, attenesse esclusivamente a quello religioso<sup>4</sup>. Tutto ciò che riguardava il culto degli dei era infatti, per lo studioso, di esclusiva pertinenza dei sacerdoti i quali, al contrario, non assumevano alcuna posizione di rilievo nella costituzione repubblicana. I diversi criteri di nomina, così come la durata e la successione nelle cariche, dimostravano ulteriormente, per il Mommsen, che magistrature e sacerdoti riguardavano due sfere di attività completamente diverse tra loro. Diametralmente opposta la teoria del Pais per il quale le funzioni sacrali e quelle civili erano intimamente connesse e i magistrati, posti sul medesimo piano dei sacerdoti, facevano parte, al pari di questi ultimi, dell'or-

---

<sup>1</sup>) J. BLEICKEN, *Kollisionen zwischen Sacrum und Publicum. Eine Studie zum Verfall der altrömischen Religion*, in «Hermes», LXXXV, 1957, p. 446 ss.

<sup>2</sup>) BLEICKEN, *Kollisionen*, cit., p. 446.

<sup>3</sup>) Dion. Hal., *ant. Rom.* 4.74.4 e 5.1.4.

<sup>4</sup>) Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup>, II, Berlin 1887-88, p. 18; cfr. anche J. BLEICKEN, *Oberpontifex und Pontifikalkollegium. Eine Studie zur römischen Sakralverfassung*, in «Hermes», LXXXV, 1957, p. 345 ss.; in proposito, precedentemente, anche DE SANCTIS, *Storia dei romani*, I, Firenze, 1956, p. 289.

ganizzazione statale romana<sup>5</sup>. Fraintendendo un noto passo di Livio<sup>6</sup>, il Pais adduceva, come prova del suo assunto, il fatto che il pontefice massimo, al pari del magistrato, fosse titolare di *imperium*. Egli, inoltre, sosteneva che l'attività pontificale avrebbe potuto addirittura prevalere su quella magistratuale nel caso in cui il capo del collegio fosse stato costretto ad impartire un ordine al sacerdote-magistrato impedendogli di esercitare le proprie funzioni (magistratuali) qualora, queste ultime, avessero potuto danneggiare o addirittura ostacolare lo svolgimento di quelle sacerdotali. Lo studioso riteneva che il pontefice massimo, al pari di un magistrato, fosse provvisto di un *imperium* di tipo militare e che in alcuni casi destinatario del provvedimento pontificale fosse il sacerdote in quanto magistrato; in realtà, il doppio incarico da questi ricoperto non escludeva che unico destinatario del provvedimento fosse solo e unicamente il sacerdote in quanto tale<sup>7</sup>. Il passo di Livio appena menzionato, insieme ad altri testi presi in considerazione più volte dagli studiosi e sui quali più innanzi ci soffermeremo, evidenziano in modo inequivocabile un contatto tra il diritto pubblico e il diritto sacro. Questo porta a chiederci se e fino a che punto la potestà punitiva del pontefice massimo potesse spingersi al di là dell'ambito sacrale.

Secondo il Pais, inoltre, sia il pontefice sia il magistrato, nell'esercizio delle rispettive attività, potevano avvalersi della *provocatio ad populum* ma, nel caso di collisione tra i due poteri, il pontificato prevaleva senz'altro sulla magistratura. Questa teoria ha sollevato numerose obiezioni in dottrina; in particolare la Vernacchia l'ha criticata con determinazione perché, sulla scia del Mommsen, ha sostenuto l'esistenza di una netta demarcazione tra magistrature e sacerdozi; è infatti opportuno – ha osservato la studiosa – «tener distinti coloro cui spettano funzioni di governo umano da coloro cui vengono affidate funzioni di governo divino»<sup>8</sup>. Nel caso infatti in cui si verifici una connessione tra le due sfere, eventuali disagi del sacerdote-magistrato non sono valutabili sul piano del diritto pubblico. Il sacerdozio, infatti, lungi dall'essere una magistratura, pur facendo parte dell'organizzazione romana, ha «una sua fisionomia, con proprie competenze e propri poteri». Più cauta la posizione del Calonge<sup>9</sup>. Questo autore, ponendosi sulla stessa scia del Mommsen e della Vernacchia, ha rilevato, in alcune fonti giuridiche e letterarie, la frequenza di riferimenti sulla distinzione tra le funzioni civili e quelle religiose<sup>10</sup>; ha ritenuto, tuttavia, che tale diversità non dovesse essere esasperata, ma intesa in modo molto meno radicale rispetto a come parte della dottrina l'aveva fino ad allora prospettata. E' pur vero, infatti, – egli ha osservato – che il pontefice non possa essere considerato un magistrato, ma può indubbiamente ricoprire incarichi magistratuali in ordine a quel cumulo di funzioni, civili e sacre, che erano proprie del *rex*. Altre fonti, prese in considerazione dallo studioso, indurrebbero a una maggiore flessibilità nella valutazione dei rapporti tra sacerdoti e magistrati<sup>11</sup>.

A mio avviso, alcuni testi presentano aspetti degni di un riesame. Il Mommsen, nel sostenere il suo assunto, si era trovato in difficoltà di fronte ad un passo di Livio<sup>12</sup> nel quale veniva assegnata una posizione del tutto particolare al *flamen Dialis*; questi sedeva in senato, indossava la *toga praetexta* ed aveva diritto alla sedia curule<sup>13</sup>. Tutto ciò impediva di sostenere una netta demarcazione tra la

---

5) E. PAIS, *Le relazioni fra i sacerdoti e le magistrature civili nella repubblica romana*, in *Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma*, I, Roma, 1915, p. 271, 297 e 300. Sulla confusione tra magistrature e sacerdozi si era già pronunciato N.D. FUSTEL DE COULANGES, *La cité antique*, Paris, 1864, p. 293.

6) Liv., *urb. cond.* 37.51.3-5, riportato in seguito nel testo.

7) In tal senso si veda J. VERNACCHIA, *Il pontificato nell'ambito della «repubblica» romana*, in «Studi E. Betti», IV, Milano, 1962, 427.

8) VERNACCHIA, *Il pontificato*, cit., p. 430.

9) A. CALONGE, *El «pontifex maximus» y el problema de la distinción entre magistraturas y sacerdocios*, in «AHDE.», XXXVIII, 1968, p. 9 ss.; una posizione più sfumata è assunta anche da G.R. DE LAS HERAS, *Magistratum aut sacerdotium*, in «Estudios A. Calonge», I, Salamanca, 2002, p. 299.

10) Ulp. D. 2.4.2, Mod. D. 48.14.1.1, Cic., *ad Att.* 4.2.4.

11) CALONGE, *El «pontifex maximus»*, cit., p. 10, riconosce che, di solito, il verbo «capere» veniva utilizzato per la nomina dei sacerdoti e il termine «creare» per i magistrati, ma osserva che, nelle fonti, la parola «creare» era usata di frequente anche per la nomina del pontefice e dei sacerdoti in generale.

12) Liv., *urb. cond.* 27.8.7-8.

13) Liv., *urb. cond.* 1.20.2 e 27.8.8.

sfera sacrale e quella civile; tuttavia, per lo studioso tedesco, tale testimonianza rappresentava soltanto un'eccezione e, a suo parere, era impossibile dedurre una regola generale da un'unica e peraltro discussa disposizione. Quest'ultima, a differenza dell'insignificante rilievo accordatogli dal Mommsen, costituiva invece un pilastro importante nella teoria del Pais.

Considerati i numerosi privilegi di cui godeva il *flamen Dialis* e della rilevante funzione consultiva che il collegio pontificale svolgeva continuamente all'interno del senato, un'interrelazione tra la sfera civile e quella religiosa appare innegabile. Quando in senato erano poste in discussione questioni attinenti alla religione, le quali avevano di regola la precedenza sulle altre<sup>14</sup>, il collegio dei pontefici veniva subito interpellato: esso si pronunciava su quali fossero i giorni nei quali potevano essere tenute riunioni o offerti sacrifici e poi comunicava le proprie decisioni al senato tramite *decretum* o *responsum*. Inoltre, in presenza di prodigi, il collegio si esprimeva su come pacificare gli dei e sulle precise parole con le quali essi potevano essere avvicinati<sup>15</sup>. Nel caso in cui a Roma si fosse dovuto procedere alla pronuncia di un voto pubblico, il pontefice massimo avrebbe suggerito le parole della formula al magistrato il quale, rispettando il rigido formalismo vigente soprattutto in materia sacra, sarebbe stato tenuto a ripeterle con assoluta esattezza; infine, qualora fossero apparsi presagi, il magistrato avrebbe consultato il senato le cui decisioni – di solito – erano il risultato della consulenza con i membri di qualche collegio sacerdotale. Non secondario era anche il fatto che i sacerdoti che ricoprivano una magistratura, sedevano automaticamente in senato e ciò veniva visto come un trampolino di lancio per poter arrivare ai vertici delle cariche magistratuali. E' superfluo, a mio parere, soffermarsi ulteriormente sulla rilevanza del pontificato nell'ambito della costituzione romana ma, al contrario, credo sia opportuno riprendere l'esame di alcuni passi che appaiono utili per approfondire i punti di contatto tra la sfera magistratuale e quella sacerdotale e le loro inevitabili collisioni. Procederemo quindi ad una rassegna delle testimonianze conservate nelle fonti relative a interventi esercitati dal pontefice massimo sui sacerdoti, in particolare nei confronti dei tre flamine e del *rex sacrorum* da lui stesso nominati<sup>16</sup>.

2. Il primo caso risale all'anno 242 a.C. Il console e *flamen Martialis* A. Postumio Albino fece richiesta al pontefice massimo L. Cecilio Metello di potersi allontanare da Roma e andare in Sicilia per partecipare, insieme al collega Caio Lutazio Catulo<sup>17</sup>, alla guerra contro Cartagine. Due testi appaiono significativi al riguardo:

Liv., per. 19: *Caecilius Metellus, pontifex maximus, A. Postumium consulem, quoniam idem et flamen Martialis erat, cum is ad bellum gerendum proficisci vellet, in urbe tenuit nec passus est a sacris recedere.*

L'epitome liviana afferma solo che il pontefice vietò al *flamen* di uscire dall'Urbe: avrebbe così potuto continuare a svolgere le sue funzioni sacerdotali in onore di Marte che, altrimenti, sarebbero state trascurate<sup>18</sup>. Valerio Massimo consente di ricostruire il caso in modo ancor più dettagliato<sup>19</sup>:

<sup>14</sup> Liv., *urb. cond.* 36.1.1-2.

<sup>15</sup> I cosiddetti *indigitamenta*. Sul punto, cfr. G.J. SZEMLER, *The Priests of the Roman Republic. A Study of Interactions between Priesthoods and Magistracies*, Bruxelles, 1972, p. 21. Sugli *indigitamenta* più in generale, cfr. C. GIACHI, V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza in Roma antica*, Roma, 2012, p. 53 e 56 e nt. 66.

<sup>16</sup> Si trattava di un potere disciplinare specifico, diverso da quello generico che aveva nei confronti dei sacerdoti cooptati dal collegio: sul punto, si veda L. FRANCHINI, *Aspetti giuridici del pontificato romano. L'età di Publio Licinio Crasso (212-183 a.C.)*, Napoli, 2008, p. 410.

<sup>17</sup> La sua vittoria alle Isole Egadi portò poi alla fine della prima guerra punica.

<sup>18</sup> La VERNACCHIA, *Il pontificato*, cit., p. 431, ricorda che tra gli obblighi inerenti al flaminato ritenuti assolutamente inviolabili, ci fosse anche quello di non allontanarsi da Roma. La studiosa sottolinea come il divieto imposto dal pontefice massimo abbia agito unicamente sulla sfera sacerdotale: la richiesta di Postumio, in quanto console, sarebbe stata infatti assolutamente legittima e incoercibile, ma è chiaro che il divieto di Cecilio Metello, avendo come destinatario un sacerdote che era anche console, investiva inevitabilmente anche la carica magistratuale. Il PAIS, *Le relazioni*, cit., p. 282, giustifica la multa inflitta dal pontefice massimo con la netta superiorità del pontificato rispetto alla magistratura, ma la Vernacchia (*op. cit.*, p. 432), considera ciò una «mera petizione di principio». C. LOVIST, *Contribution à l'étude de la peine de mort sous la république romaine (509-149 av. J.-C.)*, Paris, 1999, p. 282, non esclude che

Val. Max., *mem.* 1.1.2: *Metellus vero pontifex maximus Postumium consulem eundemque flaminem Martialem ad bellum gerendum Africam petentem, ne a sacris discederet, multa dicta urbem egredi passus non est, religionique summum imperium cessit, quod tuto se Postumius Martio certamini commissurus non videbatur caerimoniis Martis desertis*<sup>20</sup>.

L'inosservanza dei riti affidati ad un *flamen Martialis* avrebbe potuto scontentare il dio della guerra con conseguenze molto pericolose sia nei confronti di Postumio, cui sarebbe stata negata protezione se avesse combattuto in quanto console, sia nei confronti della guerra in generale<sup>21</sup>. A seguito della resistenza del sacerdote, il pontefice minacciò di infliggergli una multa. Il testo non fornisce ulteriori informazioni, ma si possono notare delle similitudini con un episodio più tardo, del 189 a.C., relativo ad un *flamen Quirinalis* implicato in un'analogia contesa<sup>22</sup>. Come vedremo meglio in seguito, in quest'ultimo caso il sacerdote provocò al popolo contro il provvedimento pontificale. Ciò ha indotto alcuni autori a supporre che anche nel caso dell'anno 242, alla multa inflitta dal pontefice massimo siano potute seguire la *provocatio* e quindi la pronuncia da parte del popolo<sup>23</sup>. In realtà, è possibile avanzare sulla questione solo mere congetture, perché le fonti non offrono alcuna certezza in tal senso<sup>24</sup>; appare invece indubbio un potere di coercizione del pontefice massimo nei confronti del sacerdote.

2.1. Un altro caso di conflitto tra il pontefice massimo e un sacerdote-magistrato, relativo all'anno 189 a.C., è riportato in un testo di Livio:

Liv., *urb. cond.* 37.51.3-5: ... *praetorem hunc, ne in Sardiniam profisceretur, P. Licinius tenuit. Et in senatu et ad populum magnis contentionibus certatum et imperia inhibita ultro citroque, et pignera capta, et multae dictae, et tribuni appellati et provocatum ad populum est. Religio ad postremum vicit; dicto audiens esse flamen pontifici iussus, et multa iussu populi ei remissa*<sup>25</sup>.

Il pontefice massimo P. Licinio Crasso trattene a Roma il pretore e *flamen Quirinalis* Q. Fabio Pittore che si apprestava a recarsi in Sardegna per adempiere alle sue funzioni magistratuali. Allontanarsi dall'Urbe avrebbe infatti comportato, come nel caso dell'anno 242, trascurare i doveri di sacerdote.

Il testo presenta, rispetto agli altri, una maggiore complessità. Il provvedimento emanato dal pontefice massimo non fu infatti privo di conseguenze. Il sacerdote a lui sottoposto, rifiutò di ottemperare al suo ordine: l'ingiunzione, pur circoscritta all'ambito sacerdotale e con l'unico obiettivo di impedire che il *flamen* abbandonasse i *sacra*<sup>26</sup>, ebbe necessariamente ripercussioni sulla sfera politica danneggiando Fabio Pittore nello svolgimento dei suoi doveri di pretore. Ci si scontrò in senato e dinanzi al popolo, con grandi discussioni, seguirono reciproche interdizioni: ciascuna parte usò i

---

l'esercizio così brusco dell'autorità da parte del pontefice massimo potesse essere una reazione nei confronti di un sacerdote patrizio a seguito dei soprusi subiti nel tempo dalla plebe cui Metello apparteneva.

<sup>19)</sup> Altri testi relativi alla vicenda sono Liv., *urb. cond.* 37.51.2, e Tac., *ann.* 3.71.3.

<sup>20)</sup> Valerio Massimo riporta erroneamente che Postumio dovesse partire per l'Africa, ma in realtà la sua destinazione era la Sicilia.

<sup>21)</sup> Per questo motivo prevalse la *religio* sull'*imperium* di Postumio. La decisione del pontefice massimo, tuttavia, avrebbe danneggiato Postumio e il suo prestigio politico, come successe infatti quando Lutazio Catulo risultò essere l'unico vincitore nella battaglia navale contro i cartaginesi presso le isole Egadi: Polib. *Storie* 1.61.6-8. In proposito, si veda E. MONTANARI, *Aspetti religiosi dell'imperium in età repubblicana*, in «Diritto @ Storia», VIII, 2009, p. 3. Cfr. anche LOVISI, *Contribution à l'étude*, cit., p. 280.

<sup>22)</sup> Riportato in Liv., *urb. cond.* 37.51.3-5.

<sup>23)</sup> Favorevoli all'ipotesi della *provocatio*, tra gli altri, J.C. RICHARD, *Sur quelques grands pontifes plébéiens*, in «Latomus», XXVII, 1968, p. 787, e BLEICKEN, *Kollisionen*, cit., p. 446 ss., nonché VERNACCHIA, *Il pontificato*, cit., p. 431, che precisa come la richiesta di Postumio si fondasse sulla sua carica magistratuale, così come il rifiuto di Crasso si basasse sulla sua giurisdizione pontificale.

<sup>24)</sup> J. BRISCOE, *A Commentary on Livy*, Oxford, 1981, p. 370, dice infatti che è incerto se questo caso portò ad un voto comiziale o ad un compromesso.

<sup>25)</sup> Cfr. anche Liv., *urb. cond.* 37.50.8, da cui risulta che a Fabio Pittore, a seguito di estrazione, era toccata la Sardegna.

<sup>26)</sup> Come emerge chiaramente da Liv., *per.* 19.

mezzi a propria disposizione per attaccare l'avversario e ognuno oppose all'altro il proprio *imperium*<sup>27</sup>. Vennero sospese le rispettive prerogative, presi pegni, inflitte multe; si fece appello ai tribuni e si provocò al popolo<sup>28</sup>. Il verdetto che ne conseguì rimosse la multa inflitta al sacerdote, purché obbedisse al pontefice massimo<sup>29</sup>. Il *flamen*, adirato per il dover rinunciare alla sua provincia, tentò di abdicare dalla magistratura, ma i senatori decisero che egli dovesse tenere la pretura peregrina<sup>30</sup>. I provvedimenti punitivi, reciprocamente adottati, trovavano il loro fondamento, da un lato nella subordinazione del *flamen* alla giurisdizione pontificale, dall'altro nella qualifica di *praetor* di cui godeva il sacerdote, qualifica che lo autorizzava ad agire in virtù dei suoi poteri magistratuali<sup>31</sup>.

2.2. Nell'anno 131 a.C., il consolato venne affidato a P. Licinio Crasso, pontefice massimo e a L. Valerio Flacco, flamine di Marte<sup>32</sup>:

Cic., *Phil.* 11.8.18: *Cum Aristonico bellum gerendum fuit P. Licinio L. Valerio consulibus. Rogatus est populus quem id bellum gerere placeret. Crassus consul, pontifex maximus, Flacco collegae, flamine Martiali, multam dixit, si a sacris discessisset: quam multam populus Romanus remisit; pontifici tamen flaminem parere iussit.*

In occasione della guerra contro Aristonico che rivendicava il regno di Pergamo, i due consoli non riuscirono ad accordarsi su chi dovesse ricoprire il comando militare<sup>33</sup>. Crasso inflisse una multa al collega nel caso in cui avesse abbandonato le sue funzioni sacrali. Flacco disattese gli ordini del pontefice massimo e, sebbene il testo non parli espressamente di *provocatio*, è logico supporla: il popolo, infatti, rimise la multa, ma subordinò la rimozione del provvedimento all'obbedienza del *flamen* al pontefice massimo.

3. Nell'anno 180 a.C., si verificò un contrasto tra il pontefice massimo C. Servilio Gemino e il

<sup>27</sup>) Il passo di Livio ha fatto molto discutere perché questa opposizione di poteri sembrerebbe provare l'*imperium* del pontefice massimo. In realtà, secondo CALONGE, *El «pontifex maximus»*, cit., p. 15, il testo va interpretato nel senso che all'*auctoritas* di Licinio Crasso si oppone l'*imperium* di Fabio.

<sup>28</sup>) In data incerta, la *provocatio* fu estesa, infatti, alle multe irrogate dal pontefice massimo ai membri dei collegi sacerdotali che avessero disatteso i suoi ordini. Mentre la multa fu comminata da Licinio Crasso per ragioni sacre, quella presumibilmente esperita da Fabio fu pronunciata per eccesso di potere: in tal senso, VERNACCHIA, *Il pontificato*, cit., p. 439. FRANCHINI, *Aspetti giuridici del pontificato romano*, cit., p. 423, ipotizza che i tribuni della plebe, cui Licinio Crasso era ricorso, abbiano opposto il loro veto agli atti di coercizione del pretore; a ciò sarebbe seguita, probabilmente, l'intercessione contraria di un altro tribuno il cui intervento sarebbe stato richiesto da Fabio Pittore. BLEICKEN, *Kollisionen*, cit., p. 462 e nt. 1, suppone l'esistenza di un *iudicium populi*, ma non formato solo dalle diciassette tribù come ipotizzato da Mommsen, bensì da tutto il popolo. Di *iudicium populi* parla anche A.W. LINTOTT, *Von den anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik*, Berlin - New York, 1972, II, p. 245, nel corso del quale sarebbe stato proposto un compromesso: la sottomissione del magistrato al pontefice massimo e, in cambio, la remissione della multa.

<sup>29</sup>) BLEICKEN, *Kollisionen*, cit., p. 451 ss., sostiene che la decisione del pontefice massimo sia stata modificata da un edile curule che la trasformò in una remissione della multa subordinata all'obbedienza di Fabio, il quale rispose con la *provocatio*. Il punto di vista del popolo appoggiò l'edile.

<sup>30</sup>) Liv., *urb. cond.* 37.51.6-7.

<sup>31</sup>) E' molto probabile, come cercheremo di dimostrare in seguito, che dietro alla richiesta del pontefice massimo ci possano essere state delle motivazioni politiche. Si vedano, in proposito, le osservazioni di RICHARD, *Sur quelques grands pontifes*, cit., p. 786 e 789-797, e di FRANCHINI, *Aspetti giuridici del pontificato romano*, cit., p. 413 ss., secondo i quali la crisi del 189 sembrava un forte regolamento di conti tra sostenitori e avversari degli Scipioni.

<sup>32</sup>) Sul flaminato di Valerio Flacco si è ipotizzato che Licinio Crasso, plebeo, abbia manovrato V. Flacco, anch'egli plebeo, costringendolo a diventare *flamen* contro la sua volontà, per aprire il sacerdozio ai plebei: così LOVISI, *Contribution à l'étude*, cit., p. 282 ss. Per FRANCHINI, *Aspetti giuridici del pontificato romano*, cit., p. 171, la scelta di Crasso nei confronti di Flacco aveva soprattutto lo scopo di precludergli ogni carriera politica appartenendo quest'ultimo al partito conservatore, opposto a quello degli Scipioni di cui faceva parte Crasso. In realtà Flacco rivendicò ed ottenne l'antico privilegio di occupare un posto in senato e, in seguito, anche l'edilità curule e la pretura: Liv., *urb. cond.* 39.45.4. Che ci possano essere state rivalità politiche nel divieto imposto da Crasso a Flacco è stato messo in evidenza anche da M. BEARD, *Religions of Rome*, I, Cambridge, 1998, p. 105 ss., che però non esclude che Crasso abbia sicuramente voluto porre un freno alle ambizioni di Flacco per le quali il sacerdozio poteva rappresentare un ostacolo.

<sup>33</sup>) La LOVISI, *Contribution à l'étude*, cit., p. 283 ritiene che nella vicenda fossero sicuramente coinvolte ambizioni politiche: il caso permise a Crasso di eliminare il suo collega, ma entrò in gioco un terzo candidato.

duumviro navale L. Cornelio Dolabella<sup>34</sup>:

Liv., *urb. cond.* 40.42.8-11: *De rege sacrificulo sufficiendo in locum Cn. Corneli Dolabellae contentio inter C. Servilium pontificem maximum fuit et L. Cornelium Dolabellam duumvirum navalem, quem ut inauguraret pontifex, magistratu sese abdicare iubebat; recusantique id facere ob eam rem multa duumviro dicta a pontifice, deque ea, cum provocasset, certatum ad populum. Cum plures iam tribus intro vocatae dicto esse audientem pontifici duumvirum iuberent multamque remitti, si magistratu se abdicasset, vitium de caelo, quod comitia turbaret, intervenit. Religio inde fuit pontificibus inaugurandi Dolabellae; P. Cloelium Siculium inaugurarunt, qui secundo loco nominatus erat.*

Il pontefice massimo Servilio Gemino aveva nominato *rex sacrorum* il duumviro navale Dolabella, ma si rifiutava di procedere alla sua *consecratio* se questi non si fosse prima dimesso dalla magistratura<sup>35</sup>. Poiché Dolabella declinò di procedere in tal senso, il pontefice gli inflisse una multa, contro la quale il duumviro provocò al popolo. In seguito all'appello, la causa fu portata dinanzi ai comizi tributi. Quando già un buon numero di tribù aveva espresso il suo voto, orientandosi nel senso che il duumviro navale obbedisse al pontefice e che gli fosse rimessa la multa se si dimetteva dalla carica<sup>36</sup>, sopravvenne un *vitium de caelo* che bloccò la prosecuzione delle votazioni. Ritenendo che in tal modo gli dei avessero voluto esprimere il loro giudizio negativo su Dolabella, i pontefici decisero di non procedere alla sua *inauguratio* e gli preferirono il secondo dei proposti, P. Clelio Siculio<sup>37</sup>. L'ordine di dare le dimissioni imposto al duumviro e la multa inflittagli ci inducono ad ipotizzare che Dolabella fosse già considerato *rex sacrorum* dal pontefice massimo e che il suo rifiuto di obbedire alle direttive impartitegli fosse praticamente inammissibile<sup>38</sup>. Il potere coercitivo del pontefice si manifestava quindi, con grande evidenza, anche nei confronti di questo sacerdote, e non è certamente di rilievo la circostanza che, nel caso specifico, il processo non avesse avuto buon fine. Qui, a differenza degli altri casi, non si impedì al soggetto di lasciare l'Urbe per andare in una provincia, ma si inflisse una multa perché il duumviro navale rifiutava di dimettersi dalla magistratura per ricoprire un incarico sacrale a lui imposto dal pontefice massimo. Quest'ultimo voleva far valere la sua *auctoritas*: rifiutare un suo ordine era inaccettabile.

4. Nei casi finora esaminati appare, come dato comune, la *provocatio*, esperita dal sacerdote-magistrato nel momento in cui il pontefice massimo, in reazione alla mancata osservanza di un ordine impartitogli, gli comminava una multa. E' pur vero che questo rimedio non era ammesso contro le decisioni prese dal pontefice nei confronti dei sacerdoti a lui sottoposti, ma in questi casi essi rico-

<sup>34</sup>) Contrasto tra pontefice massimo e *rex sacrorum* che tradisce la tensione esistente tra i Servili e i Corneli sin dalla fine della guerra annibalica: in tal senso LOVISI, *Contribution à l'étude*, cit., p. 283.

<sup>35</sup>) Per l'incompatibilità tra le cariche di *rex sacrorum* e di duumviro navale, cfr. *supra*, nt. 3. Sul punto, si veda MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, cit., II, p. 15, e F. VAN HAEPEREN, *Le college pontifical (3. s. a.C.-4 s. p.C.): Contribution à l'étude de la religion publique*, Rome - Bruxelles, 2002, p. 101.

<sup>36</sup>) R.A. BAUMAN, *Lawyers in Roman Republican Politics*, München, 1983, p. 102, precisa che nel caso del 242 era coinvolto un principio diverso rispetto a quello del 180: il pontefice massimo, infatti, non impose semplicemente a Dolabella di restare a Roma, ma di dare le dimissioni. LINTOTT, *Von Den Anfängen*, cit., p. 245 sostiene che con la loro decisione i tribuni avevano raggiunto il compromesso di proteggere Fabio Pittore e di salvare l'autorità del pontefice massimo; introducendo una condizione, avevano potuto evitare le soluzioni estreme di respingere interamente l'appello o di proporre la cancellazione della multa. Lintott vede nella decisione dell'assemblea una decisione politica più che un verdetto giudiziale.

<sup>37</sup>) Il pontefice massimo sceglieva il *rex sacrorum* da una lista di nomi, probabilmente predisposta dai pontefici; alla scelta seguiva poi l'*inauguratio* davanti ai *comitia calata*: in proposito, si vedano le osservazioni di A. MOMIGLIANO, *Il rex sacrorum e l'origine della repubblica*, in *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma, 1969, p. 399 ss.

<sup>38</sup>) Secondo MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, cit., II, p. 33 nt.1, per l'investitura sacerdotale di Dolabella era stata sufficiente la *creatio*, e solo successivamente si sarebbe avuta l'inaugurazione. Di diverso avviso è P. CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale*, I, Torino, 1960, p. 230 ss. il quale sottolinea che si sarebbe verificata un'incompatibilità tra la carica di *rex sacrorum* e quella di duumviro navale; si trova, però, in difficoltà nel giustificare l'irrogazione di una multa, da parte del pontefice massimo, nei confronti di un cittadino non ancora sacerdote. Sostiene allora che, avendo il pontefice massimo il potere di *creare* il sacerdote, di conseguenza avrebbe dovuto avere anche il potere di ordinarli tutto quanto fosse necessario per l'assunzione del sacerdozio.

privano anche il ruolo di magistrati ai quali peraltro premeva salvaguardare i loro diritti politici: era in questa veste che agivano sperando la *provocatio* contro la multa inflitta dal pontefice massimo, manifestazione del suo potere di *coercitio*<sup>39</sup>. La *provocatio* si discostava tuttavia dai criteri ordinari. Il popolo, infatti, nel momento in cui veniva a pronunciarsi, non si limitava ad approvare o a rigettare la condanna pontificale – com’era nella prassi abituale – ma, nella seconda ipotesi, poneva una condizione: subordinava la remissione della multa all’obbedienza del sacerdote-magistrato al pontefice massimo. Il popolo riunito nei comizi, tuttavia, poteva solo rispondere in senso affermativo o negativo alla domanda posta dal magistrato-presidente dell’assemblea; viene allora da chiedersi come si potesse passare da una richiesta iniziale di multa alla remissione del provvedimento, subordinata però all’obbedienza del sacerdote al pontefice massimo. Le fonti non forniscono informazioni sufficienti per poter ricostruire questa fase del processo in cui la multa iniziale veniva modificata in proposta, ma il Jones ha avanzato un’ipotesi che ci appare attendibile<sup>40</sup>. Tra la prima adunanza del popolo nella quale il pontefice massimo aveva formulato la sua richiesta di multa e le tre adunanze successive, era possibile che il pontefice massimo – a seguito di fatti ulteriori emersi dopo l’emanazione del suo provvedimento, ma soprattutto a seguito di un atteggiamento più disponibile dell’accusato resosi conto che l’assemblea gli era ostile – patteggiasse col convenuto e di conseguenza cambiasse la sua richiesta iniziale<sup>41</sup>. Nella proposta così modificata, egli chiedeva al popolo di esprimersi sulla remissione della multa nel caso in cui il sacerdote-magistrato avesse obbedito ai suoi ordini. Il popolo, rispondendo «sì» o «no», avrebbe così rispettato la prassi consueta<sup>42</sup>.

5. Un testo non molto chiaro e suscettibile pertanto di più interpretazioni, riporta un caso verificatosi nell’anno 159 a.C.:

*Liv. per. 47: Cneo Tremellio pr. multa dicta est, quod cum M. Aemilio Lepido, pontifice maximo, iniuriose contenderat, sacrorumque quam magistratum ius potentius fuit.*

Al pretore Tremellio venne inflitta una multa dal pontefice massimo Emilio Lepido per comportamento ingiurioso tenuto nei suoi confronti. L’epitome parla di *multa dicta est*, ma non specifica se, come nei casi precedenti, essa fosse stata irrogata o meno dal pontefice massimo<sup>43</sup>. Inoltre, si cita un pretore Tremellio, ma dal testo non emerge se il magistrato ricopriva o meno cariche sacerdotali<sup>44</sup>. Risulta solo che venne comminata una multa per ingiurie e che in questo caso il *ius sacrorum* fu superiore al diritto magistratuale. Gli scarsi dati a nostra disposizione non consentono di affermare con certezza se il caso presentasse caratteristiche simili ai precedenti, ma è opportuno comunque darne conto perché una parte della dottrina, seguendo l’opinione di Bleicken<sup>45</sup>, lo cita tra i casi di

<sup>39</sup>) Secondo l’opinione dominante, la *provocatio* veniva esperita dal sacerdote-magistrato: cfr. A. HEUSS, *Zur Entwicklung des Imperiums der römischen Oberbeamten*, in «ZSS.», LXIV, 1944, p. 109, BLEICKEN, *Oberpontifex*, cit., p. 356, e *Kollisionen*, cit., p. 451-452, VERNACCHIA, *Il pontificato*, cit., p. 438, e recentemente FRANCHINI, *Aspetti giuridici*, cit., p. 424, che infatti, riguardo al caso del 189 a.C. (*Liv., urb. cond.* 37.51.3-5), ritengono che fosse stato Fabio Pittore a sollecitare l’intervento del popolo. Ma BRISCOE, *A Commentary*, cit., p. 370, pone invece l’alternativa tra Fabio Pittore e un tribuno della plebe.

<sup>40</sup>) Cfr. A.H.M. JONES, *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate*, Oxford, 1972, p. 11.

<sup>41</sup>) Altri casi nei quali, durante l’*anquisitio* il magistrato cambiò la richiesta iniziale di pena, sono richiamati da B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell’antica Roma*<sup>2</sup>, Milano, 1998, p. 86 nt. 56.

<sup>42</sup>) G. PUGLIESE, *Recensione a W. KUNKEL, Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahren in vor-sullanischer Zeit* (München, 1962), in «BIDR.», LXVI, 1963, ora in *Scritti giuridici scelti*, II, Napoli, 1985, p. 156-157, prende in considerazione anche l’ipotesi che il popolo avesse potuto emanare due provvedimenti distinti, l’annullamento della multa e l’ordine di obbedire al pontefice.

<sup>43</sup>) E’ anche possibile, infatti, che a seguito di un comportamento ingiurioso del pretore nei confronti del pontefice massimo, terzi estranei come i tribuni della plebe, ritenessero che tale comportamento non fosse corretto e che quindi egli dovesse risponderne: lo citano, pertanto, davanti al popolo.

<sup>44</sup>) E’ molto probabile che il caso sia stato portato davanti ad un giudizio popolare tribunizio: cfr. L. GAROFALO, *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*, Padova, 1997, p. 110.

<sup>45</sup>) BLEICKEN, *Kollisionen*, cit., p. 453-454. Lo studioso sostiene che la supremazia del diritto pontificale su quello magistratuale non poteva essere decisa da una delle parti, ma solo attraverso un’istanza del popolo. *Contra*, LOVISI,

conflitto tra pontefice massimo e sacerdoti-magistrati e, in quanto tale, lo considera uguale agli altri: la multa, di conseguenza, sarebbe stata inflitta dal pontefice massimo e a ciò avrebbe fatto seguito, molto verosimilmente, la *provocatio*<sup>46</sup>. Questa interpretazione non è da escludere e sembrerebbe avvalorata dall'espressione *sacrorumque quam magistratum ius potentius fuit* che troviamo in altri casi di contesa tra il pontefice massimo e i magistrati. Non vi sono tuttavia certezze al riguardo: si ignora infatti se il pretore Tremellio fosse anche un sacerdote e quindi non abbiamo elementi sufficienti per ritenere che questo caso possa rientrare tra i precedenti. Insolita appare, in effetti, la mancanza di indicazioni sulla carica sacerdotale rivestita dal magistrato in contesa col pontefice massimo, ma potrebbe semplicemente essere conseguenza della sintesi piuttosto stringata del testo integrale di Livio o del fatto che Tremellio non fosse anche un sacerdote; inoltre, qui non risulta un provvedimento del pontefice massimo diretto ad impedire che il magistrato si allontanasse dall'Urbe per svolgere i suoi doveri magistratuali. Quel che emerge con certezza dalle parole *iniuriosae contenderat* è soltanto la presenza di un comportamento ingiurioso. E' anche strano che tale espressione non sia stata chiarita in modo più specifico: potrebbe essere stata volutamente usata in senso generico e riferita a insulti, offese, *iniuria* in senso lato. Proviamo a considerare la nostra fonte isolatamente, vincendo la tentazione di accostarla ai casi precedenti e supponiamo che Tremellio, per motivi diversi, avesse insultato il pontefice massimo. In difesa dell'autorità di quest'ultimo, è possibile ipotizzare l'intervento di un tribuno al fine di citare in giudizio il pretore davanti all'assemblea popolare che avrebbe poi irrogato una multa<sup>47</sup>. Nessun ostacolo si oppone ad una tale ricostruzione. Il provvedimento punitivo del comizio troverebbe così la sua giustificazione nel comportamento ingiurioso del magistrato verso il pontefice massimo e sarebbe perfettamente compatibile con la frase secondo cui il *ius* sacro prevalse su quello magistratuale.

6. I casi di conflitto emersi tra la massima autorità religiosa e alcuni sacerdoti-magistrati sono interessanti sotto vari aspetti. Sebbene una parte della dottrina ritenga che il pontefice massimo fosse titolare di una «*coercitio* generale», tale da potersi esplicitare non solo contro i sacerdoti del proprio collegio, ma anche nei confronti di tutti coloro che non eseguissero i suoi ordini pur non appartenenti all'ambito sacrale<sup>48</sup>, i testi finora esaminati non confortano queste conclusioni. I soggetti entrati in collisione col pontefice massimo, e passibili di multa, erano tutti sacerdoti appartenenti al suo collegio. La *coercitio* pontificale aveva infatti come destinatari solo i *flamines* e il *rex sacrorum*, sacerdoti da lui stesso nominati<sup>49</sup> e mirava principalmente a punire la disobbedienza dei suoi sottoposti. Per far sì che il sacerdote si dedicasse appieno ai doveri sacrali ed evitare che questi potessero essere trascurati in conseguenza del contemporaneo svolgimento di un'attività magistratuale, il pontefice

---

*Contribution à l'étude*, cit., p. 278 nt. 451, la quale avanza delle perplessità sul fatto che il caso sia uguale agli altri. Nel testo, infatti, ella osserva, non c'è alcuna traccia di *provocatio* ed inoltre l'epitomatore non precisa se sia stato lo stesso pontefice massimo ad infliggere la multa.

<sup>46</sup> Tra gli autori più recenti, M.S. JOHNSON, *The Pontifical Law of the Roman Republic*, New Brunswick, 2007, p. 94 ss., pone l'attenzione sulle similitudini tra '*contenderat*' in Liv., *per.* 47, '*magnis contentionibus*' in Liv., *urb. cond.* 37.51.3-5, e '*contentio*' in Liv., *urb. cond.* 40.42.8; la frase '*ius sacrorum*' di Liv., *per.* 47 richiama la preoccupazione per i *sacra*; questi ultimi vengono menzionati da Val. Max., *mem.* 1.1.2., e da Cic., *Phil.* 11.8.18, come causa della multa. Infine, le parole di Valerio Massimo (*mem.* 1.1.2) '*religioni summum imperium cessit*' e di Livio (*urb. cond.* 37.51.3-5) '*religio ad potestrem vicium*' troverebbero corrispondenza nella frase di Liv., *per.* 47, secondo cui '*sacrorumque quam magistratum ius potentius fuit*'. Queste somiglianze, a suo avviso, rendono molto probabile che il conflitto riportato nell'epitome liviana riguardi un pontefice massimo e un magistrato-sacerdote e sia quindi uguale agli altri casi.

<sup>47</sup> In tal senso già GAROFALO, *Appunti*, cit., p. 215 nt.195.

<sup>48</sup> Offendere l'*obsequium*' e la '*reverentia*' giustificava comunque l'esercizio del potere disciplinare del pontefice massimo «a tutela della sua dignità ed autorevolezza»: cfr. S. DI MARZO, *Storia della Procedura Criminale Romana. La Giurisdizione dalle origini alle XII Tavole*, Palermo, 1898, p. 128-129. Di *coercitio* generale, cioè estesa a tutti, sebbene riferita alla materia sacra, parla anche CALONGE, *El pontifex*, cit., p. 16; BEARD, *Religions*, cit., p. 106-107, sostiene che il pontefice massimo avrebbe potuto infliggere una multa, e quindi esplicitare il suo potere coercitivo, non solo contro i sacerdoti del suo collegio, ma anche contro i magistrati non sacerdoti e anche contro un soggetto che il pontefice avrebbe voluto inaugurare come sacerdote.

<sup>49</sup> Oltre alle vestali, di cui mi occuperò in un lavoro di prossima pubblicazione.

massimo ricorreva a multe, a confische di beni, a pegni e poteva addirittura costringere il sacerdote a dimettersi procedendo poi nei suoi confronti con la *exauguratio*<sup>50</sup>. Non era ammesso, però, l'uso condizionato dei poteri disciplinari: il *ius pontificis* trovava infatti il suo limite nell'impossibilità da parte del pontefice di estendere la propria autorità al di là della materia sacra e al di là dell'ambito dei sacerdoti interni al collegio<sup>51</sup>. Il *pontifex maximus* non puniva il sacerdote per l'aver infranto la *pax deorum* o commesso un delitto penale, ma solo per la trasgressione dei suoi ordini, contravvenendo alle regole che l'incarico sacerdotale gli imponeva: l'inosservanza dei riti sacri rilevava solo da un punto di vista profano.

I passi precedentemente esaminati si prestano inoltre ad ulteriori considerazioni. Il movente degli interventi pontificali era indubbiamente di carattere religioso. Gli obblighi inerenti a sacerdoti come i *flamines*, in loro assenza, non avrebbero potuto svolgersi correttamente dagli altri membri dei collegi sacerdotali. La presenza dei flaminii a Roma era fondamentale, ma ciò, d'altra parte, costituiva un serio ostacolo per coloro che non erano solo sacerdoti ma rivestivano anche una carica magistratuale. I flaminii, tutti di estrazione patrizia, non accettavano di buon grado l'idea di doversi occupare solo delle funzioni sacre senza poter ricoprire alcun ruolo nella gestione degli affari pubblici. L'adempimento rigoroso degli obblighi sacerdotali poteva intralciare lo svolgimento della loro attività magistratuale e di conseguenza ostacolare il raggiungimento degli obiettivi politici a cui essi miravano. Ciò li portava talvolta a trasgredire gli ordini del pontefice massimo, diretti ad imporre loro la permanenza a Roma o le dimissioni dal comando militare. Il primo caso attestato nelle fonti è quello dell'anno 242 a.C. in cui Cecilio Metello proibì al *flamen Dialis* Postumio Albino di lasciare l'Urbe per partecipare alle operazioni della guerra contro Cartagine; il più recente quello dell'anno 131 a.C., in cui Licinio Crasso impedì al *flamen Martialis* Valerio Flacco di partire per combattere contro Aristonico. Sicuramente in questi casi, come in quello verificatosi nell'anno 189 a.C., la massima autorità religiosa, impartendo ordini e comminando la multa nel caso della loro inosservanza, intendeva proteggere il *ius pontificium* e mantenere intatta la dignità dei *flamines*, la cui importanza nella vita religiosa romana era sottolineata da numerosi onori e privilegi: una loro attività pubblica, svolta fuori Roma, li avrebbe inevitabilmente distolti dai propri incarichi sacrali. Licinio Crasso, nominato pontefice massimo pur senza aver ricoperto alcuna magistratura<sup>52</sup>, era definito *iuris pontificii peritissimus*: il suo rigore e la cura dedicata al sacerdozio che rivestiva erano infatti tali che mai avrebbe permesso ai suoi sottoposti di compiere i riti sacri senza la necessaria diligenza. Quanto a Cecilio Metello, egli – secondo la tradizione –, si rese protagonista di un gesto eroico, avendo salvato da un terribile incendio il tempio di Vesta e ciò avrebbe causato, nel 241 a.C., la sua cecità<sup>53</sup>. Nonostante l'encomiabile dedizione al pontificato, è probabile, tuttavia, che la difesa del *ius sacrum* non

<sup>50</sup>) La scelta dei tre flaminii effettuata dal pontefice massimo in una lista di nomi proposta dal collegio pontificale produceva infatti i suoi effetti con la *inauguratio* davanti ai *comitia calata*.

<sup>51</sup>) Tali sacerdoti erano subordinati alla sua autorità disciplinare sebbene il loro rango fosse superiore al suo. Fest., *verb. sign.*, sv. '*ordo sacerdotum*' (L. p. 198-200), infatti, riporta la gerarchia sacerdotale: '*Maximus videtur Rex, dein Dialis, post hunc Martialis, quarto loco Quirinalis, quinto pontifex maximus. Itaque in solis Rex supra omnis accumbat licet; Dialis supra Martialem, et Quirinalem; Martialis supra proximum; omnes item supra pontificem. Rex, quia potentissimus; Dialis quia universi mundi sacerdos, qui appellatur Diuus; Martialis, quod Mars conditoris urbis parens; Quirinalis, socio imperii Romani Curibus ascito Quirino; pontifex maximus, quod index atque arbiter habetur rerum divinarum humanarumque*'. Che la *coercitio* del pontefice massimo non potesse esplicarsi nei confronti dei sacerdoti esterni al suo collegio emerge piuttosto chiaramente da un caso riportato in Fest., *verb. sign.*, sv. '*Saturno*' (L. p. 462.28). Il testo, in realtà, ci è pervenuto mutilo, ma dalla ricostruzione di MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, cit., II, p. 35 nt. 1, si desume che un augure, Appio Claudio Pulcro, fu invitato dal pontefice massimo Cecilio Metello a compiere l'*inauguratio* del *rex sacrorum* Sulpicio. Di fronte al rifiuto dell'augure, il pontefice massimo gli irrogò una multa; Pulcro provocò al popolo e quest'ultimo negò il diritto del pontefice di impartire direttive all'augure, sacerdote esterno al suo collegio.

<sup>52</sup>) Circostanza piuttosto rara perché solitamente il pontefice massimo, prima di diventare tale, ricopriva qualche carica curule e ancor più insolita se si consideri che Licinio Crasso riuscì a prevalere su Q. Fulvio Flacco e T. Manlio Torquato che avevano già ricoperto il consolato e la censura. Queste anomalie trovano verosimilmente la loro giustificazione nel fatto che Crasso godeva della stima generale come interprete del diritto pontificale: si veda MONTANARI, *Aspetti religiosi*, cit., p. 2.

<sup>53</sup>) Cic., *Scaur.* 23.48; Iuv., *sat.* 3.139.

fosse il motivo principale di quell'atteggiamento poco indulgente, eccessivamente rigoroso, spesso ostile del pontefice massimo nei confronti dei sacerdoti a lui sottoposti e, particolare non secondario, da lui stesso scelti<sup>54</sup>. Se poniamo infatti l'attenzione sui casi degli anni 189 e 131 a.C. notiamo che i *flamines*, *Quirinalis* e *Martialis*, contro cui Licinio Crasso si rivolgeva, appartenevano rispettivamente alla fazione dei Flacchi e dei Fabi di cui gli Scipioni e i Gracchi, tra i quali Licinio, erano avversari<sup>55</sup>. Analogamente, nel caso relativo all'anno 180 a.C., lo scontro si verificò tra Servili e Corneli, di opposta fazione. Infine, il divieto imposto nell'anno 242 a.C. da Cecilio Metello, di corrente scipioniana, a Postumio, oltre a danneggiare quest'ultimo nelle sue funzioni magistratuali, permise a Lutazio Catulo, console e collega di Postumio e della medesima fazione del pontefice massimo, di essere inviato a combattere alle isole Egadi. Tutto ciò porta a pensare che l'accanimento di Crasso e di Metello nei confronti dei flaminii loro sottoposti non trovasse la sua ragion d'essere solo in un motivo sacro; ciò diventa ancora più verosimile se si pensa che già nel 209 Licinio Crasso avesse cercato di ostacolare nel *cursus honorum*, ma senza successo, lo stesso Valerio Flacco. Gli aveva imposto, infatti, la carica di *flamen Dialis* contro la sua volontà, unicamente allo scopo di rendere impotente un pericoloso avversario politico<sup>56</sup>; con ogni probabilità fu lo stesso pontefice massimo a opporsi, anche questa volta invano, alla richiesta avanzata da Valerio Flacco di ricoprire un posto in senato, ripristinando così quell'antico privilegio proprio del *flamen Dialis* ormai caduto in disuso<sup>57</sup>. Fu ancora Licinio Crasso a non conferire la sua approvazione quando il fratello di Valerio si accingeva a prestare giuramento al posto del *flamen* consentendogli in questo modo di accedere all'edilità curule<sup>58</sup>. E' abbastanza evidente come in tutti questi casi i motivi politici avessero giocato un ruolo determinante sull'atteggiamento dei pontefici<sup>59</sup>. I provvedimenti restrittivi presi da Cecilio Metello e Licinio Crasso non si basavano infatti su alcuna regola che obbligasse il *flamen Martialis* e il *flamen Quirinalis* a non lasciare Roma: non esisteva alcuna norma che sancisse l'incompatibilità del loro incarico sacerdotale con quello pubblico. Ancora, è da notare come tutti i pontefici massimi che con modalità diverse cercarono di bloccare la carriera dell'avversario, appartenessero alla plebe. In seguito all'infrazione del monopolio patrizio in campo pontificale sancito dalla *lex Ogulnia*, il flaminato subì notevoli restrizioni, ritrovandosi in una posizione di netto svantaggio rispetto agli auguri e ai pontefici; considerata inoltre la sua estrazione patrizia, esso era divenuto oggetto di continue rivendicazioni da parte dei suoi avversari. Come è stato osservato<sup>60</sup>, l'espansione di Roma da un punto di vista territoriale, sociale e politico rendeva necessaria anche un'espansione dei culti sacri affinché essi potessero adattarsi alla nuova realtà, ma i numerosi divieti che gravavano sui flaminii, in particolare sul *flamen Dialis* e sul *rex sacrorum*, applicati rigorosamente quando si voleva bloccare la loro carriera politica, fecero sì che questi sacerdoti non fossero più considerati ambiti traguardi<sup>61</sup>.

<sup>54</sup> F. GUIZZI, *Recensione a* FRANCHINI, *Aspetti giuridici del pontificato romano*, cit., in «Iura», LVIII, 2010, p. 323, critica, ritengo giustamente, l'affermazione dello studioso secondo cui la scelta del *flamen Dialis* avveniva da parte del pontefice massimo attraverso la *captio*. Guizzi osserva inoltre come, oltre alla necessità della *inauguratio* davanti ai *comitia calata* che rendeva indispensabile la presenza degli auguri, la *captio* implicasse una «presa» violenta da parte del pontefice massimo e ciò sarebbe stato incompatibile con quel carattere di libertà che al *flamen Dialis* era stato trasmesso da Giove.

<sup>55</sup> Sulle opposte fazioni politiche, si veda da ultimo L. FRANCHINI, *Voti di guerra e regime pontificale*, Milano 2006, p. 47 ss.

<sup>56</sup> Contra M. SIMON, *Flamen Dialis. El sacerdote de Júpiter en la religión romana*, Madrid, 1996, p. 198 ss., che giustifica la nomina di Valerio Flacco come *flamen Dialis* non in chiave politica, ma semplicemente con l'intento di far occupare la sede vacante che era tale da due anni per l'abdicazione di Claudio.

<sup>57</sup> Liv., *urb. cond.* 27.8.7-8.

<sup>58</sup> Sul divieto al *flamen Dialis* di prestare giuramento cfr. Aul.Gell., *noct. Att.* 10.15.5-6, e Liv., *urb. cond.* 31.50.7.

<sup>59</sup> In proposito, si vedano le osservazioni di H.M. SCULLARD, *Roman Politics 220-150 B.C.*<sup>2</sup>, Oxford, 1973, p. 67 e 136 ss., e di BAUMAN, *Lawyers in Roman Republican Politics*, cit., p. 100 ss.

<sup>60</sup> SZEMLER, *The Priests of the Roman Republic*, cit., p. 99 ss.

<sup>61</sup> Per SIMON, *Flamen Dialis*, cit., p. 220, invece, il *flamen Dialis* non è mai stato considerato un magistrato ed anzi il suo carattere di «sovranità sacerdotale» non era conciliabile con un incarico politico. I casi di accesso di tale *flamen* alla magistratura erano state giustificate da circostanze particolari e pertanto rappresentavano casi eccezionali.

7. Ci siamo imbattuti in una serie di casi in cui il pontefice massimo aveva vietato ai flaminii maggiori di lasciare Roma. In molti hanno considerato questi provvedimenti restrittivi del tutto arbitrari nei confronti del *flamen Martialis* e del *flamen Quirinalis*, in quanto la carica da essi rivestita non imponeva di restare in città. Maggiori perplessità si sono riscontrate a proposito del *flamen Dialis*. Per il suo carattere di «sovranià sacerdotale», da taluni è stato escluso che potesse assumere impegni pubblici; era infatti *cotidie feriatuus*<sup>62</sup> e ciò lo rendeva incompatibile con le funzioni politiche. Altri invece hanno ammesso che il *flamen Dialis* potesse ricoprire anche una carica magistratuale<sup>63</sup>, nutrendo tuttavia molti dubbi sulla possibilità che tale sacerdote potesse lasciare Roma. A differenza degli altri flaminii maggiori, egli era infatti obbligato ad eseguire sacrifici quotidiani e ciò lo escludeva dalla vita profana<sup>64</sup>. Non è un caso che tra i divieti a lui imposti figurasse anche quello di andare a cavallo<sup>65</sup>; questo veniva infatti usato dai romani fuori dall'Urbe ed era quindi incompatibile con il *flamen Dialis* che doveva svolgere i suoi doveri religiosi all'interno della città<sup>66</sup>. Il suo divieto di lasciare Roma secondo alcuni fu abolito probabilmente durante l'impero cosicché solo in epoca tarda il sacerdote in questione avrebbe potuto ricoprire un pubblico ufficio in una provincia. Può essere utile a questo punto soffermarci su un passo di Tacito per tentare di far luce sulla posizione del *flamen Dialis*, figura che spesso a causa di pregiudizi, ha portato gli studiosi a conclusioni affrettate. Lo storico, nei suoi *Annales*<sup>67</sup>, riporta il caso di S. Cornelio Lentulo Maluginense, *flamen Dialis* nel 10 d.C. e *consul suffectus* nell'11 d.C., che si rivolse a Tiberio, imperatore e pontefice massimo, chiedendo di essere ammesso al sorteggio per il governatorato della provincia d'Asia. Di fronte al suo rifiuto, Maluginense replicò sostenendo che non vi erano né deliberazioni delle assemblee popolari, né prescrizioni dei *libri caerimoniarum* che vietassero al *flamen Dialis* di uscire dall'Italia. Ad ulteriore conferma delle sue pretese, c'era il fatto che in passato, in caso di impedimenti del *flamen Dialis* per malattia o per pubblici incarichi, i pontefici lo avevano degnamente sostituito nelle sue funzioni, assumendone tutte le responsabilità. Anche durante il lungo periodo di *vacatio* del flaminato di Giove durato settantacinque anni, a seguito del suicidio di Cornelio Merula, i riti religiosi non furono sospesi. Era possibile – si chiedeva il sacerdote – che se in così lungo tempo non fosse stato pregiudicato l'esercizio del culto, questo sarebbe potuto accadere per l'assenza di un solo anno del *flamen Dialis*? E' pur vero che una volta, in passato, si impedì ad un *flamen* di lasciare Roma, ma ciò – precisava Maluginense – fu causato da rancori personali. Contro queste tesi, molti, tra cui l'augure Lentulo, si espressero con diverse argomentazioni e a quel punto si avvertì la necessità di chiedere un parere all'imperatore Tiberio. Questi rinviò la sua decisione ad un momento successivo e infatti, in occasione di un'altra controversia religiosa, lesse un decreto dei pontefici in forza del quale il *flamen Dialis*, in caso di malattia, poteva, a discrezione del pontefice massimo, assentarsi per più di due notti, purché questo non accadesse in occasione di pubbliche feste sacrificali e non più di due volte nello stesso anno. Queste norme, adottate da Augusto, impedivano quindi l'uscita di Maluginense da Roma e, di conseguenza, l'amministrazione di una provincia. Inoltre l'imperatore ricordò il precedente di Metello che aveva punito Postumio Albino (*flamen Martialis*)<sup>68</sup>. Il decreto pontificale consentiva quindi deroghe solo in caso di malattia, per un periodo di tempo limitato e purché ci fosse il permesso del pontefice massimo il quale – come già era accaduto in passato – avrebbe sostituito il *flamen* nelle sue funzioni evitando che i riti venissero sospesi. Le fonti relative alla vicenda di Corne-

<sup>62</sup> Aul.Gell., *noct. Att.* 10.15.16.

<sup>63</sup> Così .M. VANGGAARD, *A Study in the History and Sociologi of Roman Religion*, Copenhagen, 1988, p. 62.

<sup>64</sup> Serv., *comm. Aen.* 8.552. Per B. ALBANESE, *Il «Trinoctium» del flamen dialis*, in «SDHI.», XXXV, 1969, p. 88, è evidente che Servio colleghi il divieto del *flamen Dialis* di allontanarsi da Roma alla circostanza che era 'cotidie feriatuus'.

<sup>65</sup> Aul. Gell., *noct. Att.* 10.15.3.

<sup>66</sup> ALBANESE, *Il «Trinoctium»*, cit., p. 85 ss., richiama l'importanza della caratteristica, ricordata da Livio (*urb. cond.* 1.20), di 'sacerdos adsiduus' del *flamen Dialis*, ravvisandovi «una istituzionale connessione territoriale di tale *flamen* con Roma». Albanese sottolinea che, nel passo liviano, l'*adsiduitas* è collegata al rischio che i re-sacerdoti, che partivano per la guerra, lasciassero Roma.

<sup>67</sup> Tac., *ann.* 3.58.

<sup>68</sup> Tac., *ann.* 3.71.

lio Maluginense diventano allora di particolare interesse perché confermano che il *flamen Dialis*, così come il *flamen Quirinalis* e *Martialis*, avesse il diritto di ricoprire una magistratura e di lasciare l'Italia, e che nei casi in cui il pontefice massimo non solo non avesse assecondato ma addirittura ostacolato i flamini, lo aveva fatto unicamente per rancori personali, dei quali peraltro parlava lo stesso Maluginense a proposito della controversia dell'anno 242 a.C. Ancora al tempo di Tiberio, infatti, non esisteva una regola precisa in grado di dirimere le controversie tra poteri sacrali e civili; ci si richiama a vecchi precedenti e in particolare a un decreto di Augusto che aveva cercato di fare un po' di luce su una materia in cui regnava il buio totale. Il pontefice massimo aveva la possibilità di decidere in modo diverso a seconda delle varie contingenze politiche proprio perché non vi era una norma specifica che disciplinasse la materia. Indubbiamente la tendenza era quella di far prevalere i doveri sacerdotali su quelli magistratuali, pur rimettendo la multa generalmente inflitta dal pontefice massimo. Augusto prima, Tiberio poi, richiamandosi al caso dell'anno 242 a.C., ritenevano infatti che andassero seguite principalmente le norme sacerdotali. Questa però, è opportuno ripeterlo, non costituiva una regola, ma semplicemente una tendenza.

8. Abbiamo visto quanto fossero diverse le posizioni del Pais e del Mommsen a proposito del rapporto tra sacerdoti e magistrature, pur se convergenti nell'attribuire al pontefice massimo il potere di *imperium*. Lo studioso tedesco, ponendo sacerdoti e magistrature su piani separati, e quindi non potendo considerare il pontefice massimo come un magistrato, gli riconosceva tuttavia poteri analoghi. Il Pais, al contrario, optando per una compenetrazione tra funzioni religiose e funzioni magistratuali, deduceva che il potere della massima autorità religiosa potesse esplicarsi non soltanto sui sacerdoti, ma su tutti i magistrati. Anche il De Francisci riteneva che, sin da un'epoca molto antica, il pontefice massimo fosse titolare di «una sua propria e originaria potestà di comando»<sup>69</sup>. Il problema dell'esistenza o meno di questo potere in capo al pontefice massimo scaturisce da un brano di Livio<sup>70</sup>, precedentemente riportato nel testo. In questo passo – come negli altri già esaminati – è attestato un potere del pontefice di impartire ordini nei confronti dei sacerdoti e di costringerli ad obbedire. Qui Livio attribuisce a Licinio Crasso, pontefice massimo, i medesimi compiti di cui è investito il *flamen*-pretore: vengono sospese le relative facoltà, vengono inflitti reciprocamente pegni e multe, viene esperita la *provocatio*. Ma c'è qualcosa di più: in attesa del *iudicium populi*, si inibiscono i rispettivi *imperia*. Ciò ha indotto il Bleicken a ipotizzare un'attività – quella di Fabio – pari e contraria a quella di Licinio. C'è da chiedersi allora se quel potere del *rex*, assoluto, incondizionato, alla fine della monarchia si fosse trasferito nella persona del pontefice massimo; e, quindi se, anche nei confronti di quest'ultimo, fosse ravvisabile un *imperium* in senso tecnico tale da porre sul medesimo piano quest'autorità religiosa e un magistrato di età repubblicana. In realtà il testo di Livio è l'unico a parlare di *imperium* a proposito del pontefice massimo, ma questo non autorizza a trascurare tale testimonianza o a metterla da parte in quanto fonte isolata. Tentiamo, allora, di darne una spiegazione. L'attribuzione di questo potere a Fabio non pone problemi: egli non era solo un *flamen*, cioè un sacerdote sottoposto all'autorità del pontefice massimo; era anche un pretore e, come tale, provvisto di *imperium*. Livio, pertanto, gli attribuisce semplicemente quel potere che è tipico di tutte le magistrature superiori. E' l'uso del plurale a mettere in difficoltà. Il Mommsen non ha dubbi sul fatto che Livio abbia usato questo termine in senso tecnico, conferendo quindi anche alla massima autorità religiosa le stesse facoltà del magistrato. Per il Pais, i poteri punitivi del pontefice si estenderebbero addirittura al di là della sfera sacra, coinvolgendo anche quella civile, così da poter impedire ad un magistrato-sacerdote di esercitare le proprie funzioni qualora queste possano incidere negativamente sullo svolgimento dei suoi incarichi religiosi. L'equivoco di questi studiosi sta, a mio avvi-

---

<sup>69</sup> In realtà DE FRANCISCI, *Arcana imperii*, Milano, 1948, III.1, p. 41 in un primo momento aveva ritenuto che il pontefice massimo fosse investito di un *imperium mandatum*. La posizione richiamata nel testo, che l'Autore ha enunciato in *Primordia civitatis*, Roma, 1959, p. 447, è quella più recente.

<sup>70</sup> Liv., *urb. cond.* 37.51.3-5. Sul problema in questione, si veda l'ampia bibliografia richiamata da F. SINI, *A quibus iura civibus praescribebantur. Ricerche sui giuristi del III sec. a.C.*, Torino, 1995, p. 118 nt. 16.

so, nell'aver considerato Fabio Pittore, nel caso specifico, nella sua veste di magistrato piuttosto che in quella di sacerdote, perdendo di vista come l'obiettivo del pontefice massimo fosse unicamente quello di punire la disobbedienza del sacerdote all'ordine di non allontanarsi dall'Urbe. Ciò esclude che l'*imperium* attribuito da Livio a Licinio Crasso possa essere ritenuto della stessa natura di quello attribuito a Fabio. Accanto alla teoria che conferisce l'*imperium* al pontefice massimo e che non ha avuto grandi consensi in dottrina, si colloca una posizione più sfumata in cui il pontefice risulta titolare di un *imperium* limitato, di un «geistliche *imperium*», di un *imperium*, cioè, da intendersi in senso spirituale<sup>71</sup>. Decisamente più consistente appare essere, infine, quel gruppo di studiosi che nega al pontefice la titolarità di *imperium*. Coerentemente alla teoria della netta separazione tra magistrature e sacerdozi, e a differenza di quanto avesse fatto il Mommsen, il Bleicken esclude che al pontefice massimo possa essere attribuito un *imperium* di portata generale, e limita di conseguenza il suo potere di comando esclusivamente alla materia religiosa<sup>72</sup>; anche il De Martino, pur riconoscendogli un potere di comando, esclude che il pontefice possa essere titolare sia di un *imperium* inteso in senso magistratuale, sia di un *imperium mandatum*<sup>73</sup>. In realtà, a mio avviso, il potere coercitivo può essere una manifestazione dell'*imperium*, ma non per questo coincidere con esso, come invece sembrerebbe emergere dalla testimonianza di Livio; d'altronde, far passare questa testimonianza sotto silenzio in quanto caso isolato, peccherebbe di superficialità. E' pur vero che nella maggior parte dei casi il termine *imperium* viene usato in senso tecnico, volto a designare il comando militare proprio delle magistrature maggiori, ma in casi più limitati assume anche una seconda accezione, quella di *auctoritas* di un soggetto nei confronti di un sottoposto. Viene così ad indicare gli ordini dei padroni che i servi sono tenuti ad osservare<sup>74</sup>, l'imposizione di qualcosa nei confronti di un ospite<sup>75</sup> ma, soprattutto, il dato interessante è che lo stesso Livio, a volte, ha dato a questo termine un significato molto diverso dal comando militare; lo ha riferito infatti all'ordine che un marito può rivolgere alla matrona<sup>76</sup> o spesso anche al potere dei censori<sup>77</sup>, magistratura notoriamente sfornita di competenze militari. Questo ci porta a ritenere che anche nel passo da cui è scaturito il problema<sup>78</sup>, Livio non abbia voluto riferirsi all'*imperium* in senso militare, ma abbia solo voluto dire che il potere di comando del pontefice massimo si era contrapposto, nella vicenda del 189 a.C., all'*imperium* del pretore. Il plurale *imperia*, quindi, indica nel testo due diversi poteri, l'uno tecnico, l'altro del tutto generico. Il fraintendimento cui sono incorsi molti studiosi nasce forse da una deformazione, tipica dei giuristi,

<sup>71</sup>) C.H. BRECHT, *Zum römischen Komitialverfahren*, in «ZSS», LIX, 1939, p. 292. Di «*imperium mandatum*», ma di ampia portata perché esplicava i suoi effetti non solo nei confronti dei sacerdoti subordinati, ma anche delle vestali fino a poter decidere della loro vita, parlava inizialmente anche DE FRANCISCI, *Arcana imperii*, cit, III.1, p. 41.

<sup>72</sup>) BLEICKEN, *Oberpontifex*, cit., p. 349 ss.

<sup>73</sup>) F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup>, Napoli, 1972-75, I, p. 137 ss., infatti, ritiene l'ipotesi di un *imperium* delegato astratta e priva di documentazione storica; tuttavia, lo studioso riconosce al pontefice massimo un potere di comando sui sacerdoti di rango inferiore che è A. BOUCHÉ-LECLERCQ, *Les pontifes de l'ancienne Rome*, Paris, 1871, p. 307, aveva negato che si potesse riconoscere tale potere al pontefice massimo, nonostante il fatto che quest'ultimo potesse essere assimilato ad un magistrato. Negano inoltre l'*imperium*, A. ROSENBERG, «*Imperium*», in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», IX.A.1, Stuttgart, 1961, c. 1202 ss., secondo cui «il pontefice massimo non ha mai comandato un esercito, né diretto un processo, né esercitato la *coercitio*, né convocato il senato». E' tutt'al più possibile, secondo lo studioso, ipotizzare un potere di *coercitio*, ma non d'*imperium*; cfr. CATALANO, *Contributi*, I, cit., p. 237 nt. 91, KUNKEL, *Untersuchungen*, cit., p. 22, VERNACCHIA, *Il pontificato*, cit., p. 450 ss., A. D'ORS, *En torno a las raíces romanas de la colegialidad episcopal*, Pamplona, 1965, p. 13 ss., S. MAZZARINO, *Storia e diritto nello studio delle società classiche*, in «La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche. Atti del I Congresso della Società Italiana della Storia del Diritto», Firenze, 1966, p. 51 ss.; CALONGE, *El «pontifex maximus»*, cit., p. 5 ss., LOVISI, *Contribution à l'étude*, cit., p. 279, S. RANDAZZO, «*Collegium pontificum decrevit*». Note in margine a CIL. X. 8259, in «Labeo», I, 2004, p. 139 (sebbene affermi che, in determinate materie, il pontefice massimo avesse un'autorità superiore a quella di un magistrato *cum imperio*, benché diversa), e R.T. RIDLEY, *The Absent Pontifex Maximus*, in «Historia», LIV, 2005, p. 283 ss.

<sup>74</sup>) Cato., *agr.* 5.2.

<sup>75</sup>) Hor., *epist.* 1.5.6.

<sup>76</sup>) Liv., *urb. cond.* 34.1.5.

<sup>77</sup>) Liv., *urb. cond.* 34.44.5.

<sup>78</sup>) Liv., *urb. cond.* 37.51.3-5.

che porta a ritenere l'*imperium*, probabilmente sulla scia della *lex de imperio Vespasiani*<sup>79</sup>, come un concetto prettamente giuridico che allude ai poteri del magistrato, ai poteri dell'imperatore<sup>80</sup>. Livio è uno storico e riferendo questo termine al pontefice massimo non può averlo usato in senso tecnico. *Imperium* nella lingua latina possiede anche il significato generico di «potere di impartire ordini», mentre nel linguaggio giuridico si tende a riferirlo al potere militare del magistrato. E' per questo che il termine *imperare* risulta spesso riferito anche ai censori: esso non allude certamente alle loro competenze militari, ma al potere di questi ultimi d'impartire ordini agli edili. Perciò quando Livio, nel testo citato, usa la formula *imperia inhibita*, è ben possibile che si riferisca da una parte all'ordine del pontefice massimo, rivolto al *flamen*, di non partire, dall'altra al potere militare del magistrato di sospendere il pontefice dai poteri religiosi<sup>81</sup>.

---

<sup>79</sup>) La *lex de imperio Vespasiani*, approvata dal senato il 22 dicembre del 69 d.C., definiva il potere e le prerogative dell'imperatore Vespasiano rispetto a quelle del senato.

<sup>80</sup>) In proposito, si vedano le osservazioni di M. PANI, *L'imperium del principe*, in «La lex de imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi (Atti del Convegno, Roma, 20-22 novembre 2008)», Roma 2009, p. 187 ss.

<sup>81</sup>) La *coërcitio* presenta varie graduazioni; quella del pontefice massimo non sarà mai uguale a quella del console, ma consisterà in un potere privo di competenze militari, con un ambito di applicazione esclusivamente sacrale, indispensabile tuttavia affinché gli ordini del pontefice vengano eseguiti, i disordini prevenuti o rimossi, la pace ripristinata laddove abbia subito dei turbamenti.